CAMERA DEI DEPUTATI N. 3452

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FIORI PUBLIO

Presentata il 7 giugno 1982

Norme per la tutela dei pensionati, degli invalidi e degli anziani

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sempre più spesso si parla e si scrive della condizione dell'anziano, dei suoi diritti e dei doveri della società nei suoi confronti.

Si invocano i princìpi costituzionali per rammentare che agli anziani, ai pensionati e agli invalidi si deve garantire una vita serena e dignitosa.

Il problema è talmente sentito che la Orgnizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha dichiarato il 1982 l'anno dell'anziano proprio per sottolineare l'urgenza di realizzare nel concreto tutte quelle misure legislative e amministrative che rendano effettivi i diritti riconosciuti dalle Costituzioni dei vari paesi.

Anche in Italia la Costituzione contiene norme precise che però non hanno ricevuto piena attuazione.

L'articolo 38 in particolare fa riferimento all'assistenza e alla previdenza per gli anziani e gli invalidi cui viene riconosciuto il diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

Ma quanti sono i casi di insufficiente assistenza sociale e di carente previdenza anche per coloro che hanno versato per tutto il periodo lavorativo regolari contribuzioni ?

Quanti sono gli invalidi per cause di guerra e di servizio ancora costretti a sopravvivere con pensioni indecorose ?

Quanti sono gli anziani che non riescono a trovare un'assistenza degna di questo nome e che sono costretti a ricoveri ospedalieri senza essere malati o peggio ancora a lungo-degenze in istituti che sono solo squallidi depositi ?

Molto spesso dobbiamo constatare che manca nel nostro paese un programma di tutela dell'anziano che non si limiti solo ad assisterlo ma che lo renda effettivamente integrato nella società.

Le parole non bastano più; troppe sono state le varie celebrazioni e le insopportabili ripetizioni di frasi fatte.

Ecco perché come già è stato fatto per i cittadini-lavoratori si rende neces-

sario approntare uno Statuto che metta insieme in forma organica i fondamentali princìpi che debbono essere rispettati nei confronti degli anziani, degli invalidi e dei pensionati, con l'indicazione di una magistratura specializzata in materia e con l'individuazione di adeguate sanzioni anche penali per l'ipotesi di inosservanze e di violazioni.

Lo Statuto che rappresenta una legge-quadro, è composto da ventitré articoli divisi in cinque titoli in relazione ai più specifici settori d'intervento.

Il titolo I riafferma e specifica alcuni princìpi fondamentali e istituisce una sezione specializzata della magistratura ordinaria per tutti i problemi in esame.

Il titolo II si riferisce alle pensioni in genere e introduce alcune importanti distinzioni in relazione alle singole posizioni individuali.

Il titolo III s'interessa in modo particolare della regolamentazione delle pensioni da contributi, invalidità e merito, mentre il titolo IV riguarda esclusivamente le pensioni sociali.

Il titolo V infine unifica nel Ministero delle pensioni e dell'assistenza sociale tutti gli enti che s'interessano di tali problemi, pone alcuni princìpi specifici in tema di assistenza e sanziona penalmente l'inosservanza delle norme in questione.

Onorevoli colleghi, se veramente vogliamo rendere operanti tutti i princìpi che a livello internazionale e nazionale vengono sempre più spesso riaffermati in favore dell'anziano dobbiamo mettere sollecitamente in discussione questa proposta per giungere rapidamente alla sua approvazione.

Una società è civile e democratica se rispetta quei cittadini che per ragioni diverse sono più deboli e più indifesi.

Si dice, e giustamente, che il grado di civiltà di un popolo sia inversamente proporzionale al tasso di mortalità infantile. Credo sia altrettanto giusto affermare che dal modo in cui uno Stato protegge chi ha dato alla società buona parte della propria esistenza dipende un giudizio più complessivo del suo grado di progresso morale e civile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

DELLA DIGNITÀ DEL PENSIONATO, DELL'INVALIDO, DELL'ANZIANO

ART. 1.

La presente legge è rivolta alla concreta attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 38 e 52 della Costituzione Repubblicana.

ART. 2.

Lo Stato ha il dovere di tutelare i diritti e il benessere morale e materiale nonché di garantire l'assistenza dei pensionati, degli invalidi e degli anziani in genere.

La collettività nazionale riconosce in queste categorie cittadini particolarmente meritevoli, per i servizi prestati e per i gravi danni subiti, di una dignitosa e serena vecchiaia.

ART. 3.

A tutela di questi diritti e per l'osservanza di questi doveri sono preposti organi specializzati della magistratura, ai quali il cittadino potrà ricorrere senza essere sottoposto a spese di assistenza legale.

TITOLO II

DELLE PENSIONI IN GENERE

ART. 4.

Le pensioni si suddividono in quattro categorie:

a) pensioni da contributi previdenziali;

b) pensioni risarcitive da invalidità contratte in servizio per lo Stato, sul lavoro, per atti di terrorismo, da catastrofi naturali;

c) pensioni per particolari meriti conseguiti al servizio della collettività nazionale; esse sono concesse:

1) ai decorati al valor militare, al valore dell'esercito, al valor di marina, al valor aeronautico, al valor civile;

2) ai cittadini particolarmente meritevoli verso la nazione, a seguito di specifico provvedimento del Consiglio dei ministri;

d) pensioni sociali. Esse si dividono in:

1) pensioni per invalidità non dipendenti dalle cause previste alla precedente lettera *b*), con conseguente totale o parziale inabilità al lavoro;

2) pensioni concesse ad anziani nullatenenti non fruenti di altri trattamenti, esclusi quelli di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*).

TITOLO III

PENSIONI DA CONTRIBUTI, INVALIDITÀ, MERITO

ART. 5.

Le pensioni da contributi sono una protrazione nel tempo della remunerazione del lavoro. Devono essere proporzionali ai contributi versati e sono soggette a trattativa in sede sindacale. Non possono essere pignorate per più di un quinto del loro ammontare, fermi restando i minimi.

Le pensioni conseguite al servizio dello Stato devono essere uguali per uguali periodi di servizio in uguali livelli gerarchici. La loro indicizzazione è uguale a quella fruita dai lavoratori attivi.

ART. 6.

L'ammontare totale di una pensione, escluse le aggiunte di famiglia ed ivi comprese le forme di indicizzazione, forma un insieme non divisibile anche nel computo delle indennità di fine lavoro.

ART. 7.

Le pensioni di cui al n. 4, lettera *a)* sono soggette alle imposte sul reddito delle persone fisiche all'origine e per una volta sola.

ART. 8.

Le pensioni risarcitive, di cui alla lettera *b)* dell'articolo 4, sono uguali per uguali infermità e sono cumulabili con altri emolumenti. Il loro ammontare non può subire variazioni *in pejus* rispetto alle quote vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Esse sono integrate da speciali riduzioni sui trasporti pubblici, sulle cure termali, sugli spettacoli. Quelle di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 4 sono esenti da ogni carico fiscale.

ART. 9.

Il dipendente statale posto in quiescenza per invalidità contratta in guerra od in servizio ha il diritto a due promozioni ad anzianità ed a percepire la pensione ordinaria adeguata al grado conferitogli.

Qualora lo desideri e le sue condizioni fisiche lo consentano egli può essere trasferito ad altri incarichi anche presso altri organi dello Stato conservando anzianità e livello gerarchico.

Qualora invece preferisca prestare la propria opera presso un datore di lavoro diverso dallo Stato nessuna forma di trattenuta può essergli effettuata. Se lo richiede, lo Stato provvede al suo avviamento professionale alla nuova attività.

ART. 10.

Speciali leggi regolano la riassunzione al lavoro degli invalidi di guerra, per servizio, sul lavoro, per cause di terrorismo e per catastrofi naturali e degli invalidi civili.

TITOLO IV

PENSIONI SOCIALI

ART. 11.

È compito dello Stato tutelare con propri organi quei cittadini che per motivi di incapacità fisica o mentale dovute a malformazioni congenite, infermità od invalidità acquisite o senescenza non sono in grado di svolgere un lavoro proficuo e non hanno mezzi per sostenersi. A queste funzioni sono ammessi enti di iniziativa privata. Lo Stato, eseguiti i doverosi controlli sulla efficienza e serietà di tali organizzazioni le sostiene, se necessario, finanziariamente e può delegare ad esse particolari funzioni.

Le spese necessarie a questa finalità sono a carico di tutta la collettività nazionale e non possono essere imputate a singole categorie.

ART. 12.

Lo Stato, a mezzo anche di organizzazioni private di cui al precedente articolo 11, deve garantire il ricovero in speciali istituti a quegli invalidi ed anziani non assistibili in famiglia. Ai ricoverati sarà addebitata una retta di mantenimento e cura proporzionale ai cespiti accertati che non potrà mai superare i due terzi dei cespiti stessi. In tali istituti, salvo casi motivati da gravi ragioni sanitarie, le coppie di sposi non potranno essere separate, ed ogni individuo può chiedere ed ottenere la riservatezza di un locale singolo.

ART. 13.

Le pensioni di invalidità devono essere regolate da norme che permettano la dignitosa sopravvivenza e tutelino l'utilità sociale dell'invalido. Esse sono integrate da assistenza medica e da corsi di avviamento ad attività compatibili con le condizioni dell'invalido.

ART. 14.

Le pensioni per gli anziani non aventi altri cespiti devono consentire un livello di vita dignitoso.

TITOLO V

MODALITÀ ESECUTIVE

ART. 15.

È costituito un Ministero delle pensioni e dell'assistenza sociale che assorbe tutti gli enti attualmente preposti a queste funzioni. Esso è diviso in tre direzioni generali:

a) direzione generale 1ª delle pensioni da contributi;

b) direzione generale 2ª delle pensioni per invalidità contratte in servizio per lo Stato, sul lavoro, per atti di terrorismo e per catastrofi naturali e delle pensioni per meriti nazionali;

c) direzione generale 3ª delle pensioni sociali e dell'assistenza.

I bilanci delle tre direzioni generali sono indipendenti l'uno dall'altro.

ART. 16.

La gestione dei fondi da contributi per pensioni da parte della direzione generale I è controllata da un consiglio di amministrazione di durata quadriennale

eletto a scrutinio indiretto e segreto da tutti i pensionati. Eventuali utili non potranno, per alcuna ragione, essere stornati.

ART. 17.

Il cittadino che durante la sua attività lavorativa abbia versato contributi a differenti casse pensionistiche ha il diritto di unificarli in modo da poter almeno raggiungere, se necessario, il minimo necessario per la pensione, ed eventualmente integrarli per raggiungere il minimo.

ART. 18.

Il cittadino che ha superato il 65° anno di età ha il diritto a speciali sconti sui pubblici trasporti e sugli spettacoli.

ART. 19.

È compito della medicina sociale l'assistenza domiciliare degli anziani e degli invalidi abbisognevoli. Il Ministero della sanità incoraggia l'istituzione di associazioni volontarie per l'assistenza domiciliare alla vecchiaia. La funzione di assistente sociale degli anziani e degli invalidi acquisibile con speciali corsi di abilitazione, può essere in caso di obiezione di coscienza, sostitutiva del servizio militare obbligatorio e nel caso di condanna per lievi reati, sostitutiva alla pena detentiva o pecuniaria.

ART. 20.

Tutte le cure per le invalidità di cui al titolo II, articolo 4, lettera *b*), sono completamente a carico dello Stato.

ART. 21.

I diritti acquisiti dai pensionati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono intangibili.

ART. 22.

Le disposizioni riguardanti la riversibilità delle pensioni sono unificate secondo le norme vigenti più favorevoli agli aventi diritto.

ART. 23.

Chiunque con atti, comportamenti o omissioni viola le prescrizioni della presente legge o impedisce in tutto o in parte l'esercizio dei diritti in essa previsti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Tale pena può essere sostituita con il servizio civile in favore degli anziani previsto dall'articolo 19 della presente legge.